Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — ROMA - Venerdì, 30 agosto 1935 - ANNO XIII — Numero 202

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 agosto 1935-XIII, n. 1530.
Validità di taluni servizi per il trasferimento nel corpo o nel servizio di stato maggiore del Regio esercito . . . Pag. 4286

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. 1531.
Classifica del comprensorio di Mesola (Ferrara) fra le bonifiche di seconda categoria . . . . Pag. 4286

REGIO DECRETO 2 agosto 1935-XIII, n. 1532.
Modificazioni delle norme di attuazione del piano regolatore di Genova-Albaro per la zona della Valletta Cambiaso Pag. 4286

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. 1533.
Radiazione del rimorchiatore « Curzola » dal quadro del Regio naviglio . . . . Pag. 4287

REGIO DECRETO 26 luglio 1935-XIII, n. 1534.
Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Ente di assistenza « Utenti Motori Agricoli (U.M.A.) » Pag. 4287

REGIO DECRETO 11 luglio 1935-XIII, n. 1535.
Riduzioni sulle tariffe di pilotaggio in alcuni porti del Regno. Pag. 4290

REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1935-XIII, n. 1536.
Modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e di taluni residui della loro distillazione . . . . Pag. 4291

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1935-XIII.
Approvazione dello statuto dell'Ente Turistico ed Alberghiero della Libia (E.T.A.L.) . . . . Pag. 4292

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 4293

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli . Pag. 4297

Ministero degli affari esteri: Convenzione culturale italo-ungherese - Scambio di ratifiche . . . . Pag. 4297

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Bassa Valle del Neto. Pag. 4297

Ministero dei lavori pubblici: Ripartizione delle quote di contributo nelle spese per il porto di Genova . . . Pag. 4298

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso al posto di segretario capo del comune di Andria . . . . Pag. 4300

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 agosto 1935-XIII, n. 1530.

Validità di taluni servizi per il trasferimento nel corpo o nel servizio di stato maggiore del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1935, n. 1419, concernente il nuovo ordinamento dello Stato maggiore del Regio esercito;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il servizio di stato maggiore, nelle sole funzioni di capo di Stato maggiore dei comandi di divisione mobilitati per l'Africa Orientale e di capo della prima sezione dell'Ufficio del capo di Stato maggiore press i Comandi stessi, vale come servizio alle truppe agli effetti dei periodi di comando di reparto prescritti pel trasferimento nel Corpo di Stato maggiore o nel Servizio di Stato maggiore, semprechè l'ufficiale abbia precedentemente comandato il reparto senza alcuna interruzione, per un periodo di almeno 15 mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 135. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. 1531.

Classifica del comprensorio di Mesola (Ferrara) fra le bonifiche di seconda categoria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'istanza 6 settembre 1932 della Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per imprese agricole, intesa ad ottenere la classifica, fra i comprensori soggetti a bonifica, del territorio della Mesola, della estensione di circa ettari 12.000, in provincia di Ferrara;
Visto il voto 28 marzo 1933, n. 358, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto il voto 1° febbraio 1934, n. 2-1 del Comitato speciale per la bonifica integrale;
Ritenuto che sussistono le condizioni per la classifica della bonifica nella seconda categoria;
A termini degli articoli 2 e 3 del Nostro decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comprensorio della Mesola, in provincia di Ferrara, è classificato fra le bonifiche di seconda categoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Nostro decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI — DI REVEL — RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 133 — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 agosto 1935-XIII, n. 1532.

Modificazioni delle norme di attuazione del piano regolatore di Genova-Albaro per la zona della Valletta Cambiaso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1914, n. 667, che approvò il piano regolatore e d'ampliamento della città di Genova nella regione d'Albaro;
Visto il Nostro decreto 8 settembre 1932-X con il quale si approvarono alcune varianti al detto piano e alle relative norme di attuazione, per quanto riguarda la Valletta Cambiaso;
Vista la domanda 15 gennaio 1935-XIII con la quale il podestà di Genova ha chiesto che siano approvate due modificazioni delle vigenti norme per la Valletta Cambiaso, l'una riguardante l'art. 3, comma *d*), e l'altra riguardante l'art. 4;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentati reclami;
Ritenuto che tali modificazioni sono così formulate:
1° Il comma *d*) dell'art. 3 delle norme del piano regolatore in parola, sancito con legge 28 giugno 1914, n. 667, è sostituito dal seguente, per quanto riguarda la Valletta « Cambiaso »:
« Agli effetti della fabbricazione, tutti gli scomparti compresi nella zona della Valletta Cambiaso limitata con la linea a tratto e punto nella planimetria, sono stati divisi in quattro categorie; il rapporto fra la somma delle superfici coperte di ciascun piano, esclusi i fondi e i sottotetti, e l'area complessiva di ogni scomparto non sarà superiore ad 1 per la prima categoria, ad 1.5 per la seconda ed a 2 per la terza, computando ad un terzo del reale la superficie coperta con porticati e logge aperte. Per la quarta categoria non vi sono limitazioni oltre quelle previste dal regolamento generale del piano regolatore di Albaro ».

Sempre relativamente alla Valletta Cambiaso, l'art. 4 delle norme stesse è sostituito con il seguente:

« I fabbricati da costruirsi negli scomparti di categoria prima non potranno avere più di tre piani, compreso il terreno, il casotto o la mansarda; quelli di categoria seconda non più di quattro piani compreso il terreno, il casotto o la mansarda ed un'altezza non maggiore di sedici metri alla gronda nè di venti metri al colmo del tetto, quelli di categoria 3 e 4 non più di cinque piani compreso il terreno, il casotto o la mansarda ed un'altezza non maggiore di 20 metri alla gronda e metri 24 al colmo del tetto.

Per le categorie seconda, terza e quarta le altezze dei fabbricati dovranno essere computate a partire dalla strada o dal punto più basso del terreno circostante quando questo abbia quota inferiore a quella della strada.

Per le case costruite sopra terreni sistemati a livello più alto e più basso delle strade, l'altezza sarà misurata dal punto più basso del pavimento del piano terreno e la casa non potrà distare meno di sei metri dalla strada.

Potrà essere consentita, a scopo decorativo, una elevazione parziale della costruzione oltre le altezze suddette per una porzione di fabbricati non superiore ad un ottavo della superficie del fabbricato totale.

Negli edifici di nuova costruzione una medesima scala interna non potrà servire più di quattro appartamenti per piano.

Sono esclusi dalle disposizioni di questo articolo gli edifici pubblici;

Ritenuto che le dette norme dividono tutti i terreni della Valletta Cambiaso in quattro categorie per le quali dalla prima alla quarta, la fabbricazione risulta sempre meno limitata in superficie ed in altezza;

Considerato che la rettifica proposta rende più razionalmente graduale la differenza tra una categoria e l'altra, e in ispecie rende possibile la costruzione di fabbricati a quattro piani di altezza normale, anzichè di soli tre piani, negli scomparti della seconda categoria, senza variare l'altezza totale massima consentita per i fabbricati stessi;

Considerato che le prescrizioni di altezza in rapporto al corretto numero dei piani risultano, come ha ritenuto il Genio civile, in armonia colle prescrizioni del vigente regolamento edilizio e che per la categoria seconda come del resto per le successive, secondo le nuove norme le altezze massime di fabbricazione devono intendersi riferite al pavimento del piano terreno, quando la casa, a distanza di almeno sei metri dalla strada, sia costruita su terreno situato ad un livello più alto o più basso della strada stessa;

Riferite al piano stradale quando la distanza è minore di metri sei; riferite infine al punto più basso del terreno naturale, quando questo circondi la costruzione;

Considerato che la lieve variante proposta per la dizione del comma *d*) dell'art. 3 delle norme, la rende più chiara, senza alterare il concetto informatore della disposizione;

Considerato che per tutte le ragioni sopradette, le modificazioni di cui trattasi si appalesano ammissibili ed opportune;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate, nel testo riportato nelle premesse, le modificazioni alle norme vigenti per il piano regolatore di Albaro per quanto riguarda la zona della Valletta Cambiaso circoscritta con linea a tratteggio e punto rosso nel piano in iscala 1:1000 che trovasi allegato, quale parte integrante, al Nostro decreto 8 settembre 1932-X, n. 1280.

In ogni altra parte rimane fermo il piano regolatore su detto quale risulta dal progetto ordinario e successive modificazioni regolarmente approvate, nonchè il termine di attuazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 363, *foglio* 107. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. 1533.
Radiazione del rimorchiatore « Curzola » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio rimorchiatore « Curzola » scomparso in mare nella notte fra l'11 e 12 marzo c. a., durante la navigazione Taranto-Augusta, è radiato dal quadro del naviglio da guerra dello Stato con la data del 12 marzo 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 363, *foglio* 109. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 luglio 1935-XIII, n. 1534.
Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Ente di assistenza « Utenti Motori Agricoli (U.M.A.) ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 25 aprile 1935 con la quale la Confederazione fascista degli agricoltori ha chiesto che sia concesso il ricoscimento giuridico all'Ente di assistenza denominato « Utenti Motori Agricoli (U.M.A.) », costituito

per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Ente di assistenza « Utenti Motori Agricoli » aderente alla Confederazione fascista degli agricoltori e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1380, sono applicabili anche nei confronti dell'Ente al quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 139. — MANCINI.

Statuto della « U.M.A. ».

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, è costituito un Ente di assistenza tecnico-economica con sede in Roma e denominato « Utenti Motori Agricoli (U.M.A.) ».

Detto Ente aderisce alla Confederazione fascista degli agricoltori.

Art. 2.

L'Ente ha per scopo di contribuire, nell'ambito della propria competenza e, ove occorra, d'intesa con le altre Organizzazioni sindacali, all'incremento e miglioramento della produzione agraria e al ribasso di costi di produzione, rendendo più facile ed economico l'impiego dei mezzi meccanici in agricoltura, migliorandone anche tecnicamente l'attrezzatura.

Per il raggiungimento di tali scopi l'Ente esplica le seguenti attività specifiche:

a) assiste nell'ambito della propria competenza, gli utenti motori agricoli nei rapporti con le Organizzazioni, od Enti, che comunque possono avere interesse all'incremento e alla diffusione delle applicazioni meccaniche in agricoltura;

b) concorre all'istituzione di scuole e corsi d'insegnamento teorico-pratico di motocoltura e meccanica agraria;

c) conclude accordi che valgano a determinare la diminuzione dei costi per le applicazioni meccaniche in agricoltura o che, comunque, siano d'interesse generale per gli utenti di motori agricoli;

d) attua, promuove ed aiuta ricerche, studi, indagini e iniziative dirette a risolvere, così dal lato tecnico come da quello economico, i problemi relativi a un più proficuo e sicuro impiego dei mezzi meccanici in agricoltura;

e) svolge opera di assistenza per le assicurazioni delle persone e macchine addette alla lavorazione meccanica in agricoltura;

f) provvede, eventualmente, all'espletamento dei servizi e controlli demandati alla Confederazione fascista degli agricoltori da disposizioni legislative riguardanti l'uso e il prelevamento dei carburanti agricoli;

g) assiste gli utenti nell'esercizio di tutte le attività inerenti alle applicazioni meccaniche in agricoltura.

Art. 3.

L'assistenza di cui al precedente articolo verrà data a tutti coloro che, rivestendo la qualifica di utenti motori agricoli, ne facciano domanda al presidente dell'Unione fascista degli agricoltori della Provincia nella quale essi svolgono la loro attività.

Gli utenti di motori agricoli che siano coloni, mezzadri, compartecipanti o esercenti per conto di terzi (industriali), dovranno avanzare la domanda di cui al comma precedente per il tramite delle Unioni provinciali rispettivamente dei lavoratori dell'agricoltura e degli industriali.

Con la denominazione di utenti motori agricoli si intendono tutte le persone o Enti, che, essendo proprietari, possessori e gestori a qualsiasi titolo di motori o macchine mossi da agenti inanimati, compiano con essi operazioni aventi carattere prettamente agrario.

Art. 4.

Gli utenti nel presentare la domanda, di cui al precedente articolo, al presidente dell'Unione provinciale agricoltori, dovranno impegnarsi a osservare le norme del presente statuto e attenersi alle direttive e disposizioni impartite dall'Ente.

Essi dovranno altresì fare denuncia dei motori e delle macchine agricole possedute, attenendosi alle norme di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 24 febbraio 1931.

Gli utenti che abbiano presentato domanda di assistenza alla « U.M.A. » potranno essere tenuti a corrispondere un contributo nella misura stabilita dal Consiglio ed approvato ai sensi di legge.

TITOLO II.

Organi sociali.

Art. 5.

Sono organi dell'Ente:

a) il Consiglio;
b) il Comitato direttivo;
c) il presidente.

Art. 6.

Il Consiglio è costituito:

1) dal presidente dell'Ente;

2) da sette membri nominati ogni biennio dalle Giunte esecutive delle Federazioni nazionali aderenti alla Confede-

razione fascista degli agricoltori e precisamente: *a*) tre membri in rappresentanza della Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari conduttori; *b*) due membri in rappresentanza della Federazione nazionale fascista proprietari ed affittuari coltivatori diretti; *c*) un membro in rappresentanza della Federazione nazionale fascista proprietari con beni affittati; *d*) un membro in rappresentanza della Federazione nazionale fascista dirigenti di aziende agricole;

3) da due membri in rappresentanza della Confederazione degli industriali scelti fra gli utenti di motori agricoli;

4) da due membri in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura di cui uno scelto tra gli utenti di motori agricoli;

5) da tre membri nominati, uno dal Ministero delle corporazioni, uno dal Ministero dell'agricoltura, uno dal Ministero delle finanze.

Esso si raduna ordinariamente due volte all'anno su invito del presidente.

Art. 7.

Il Consiglio ha il compito:

a) di deliberare sulle direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini statutari dell'Ente in armonia con quelle impartite dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

b) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari e sul conto consuntivo e, non oltre il 30 settembre, sul bilancio preventivo dell'Ente;

c) di deliberare eventualmente sull'applicazione dei contributi suppletivi con le modalità e nei limiti stabiliti dal R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

d) di deliberare sulle modifiche del presente statuto;

e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Comitato direttivo.

Art. 8.

Il Comitato direttivo è composto:

a) dal presidente dell'Ente;

b) da cinque membri eletti dal Consiglio che li sceglierà nel suo seno;

c) dal rappresentante del Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

Il Comitato ha il compito:

a) di curare il perseguimento dei fini statutari dell'Ente in armonia con le direttive deliberate dal Consiglio;

b) di deliberare sugli accordi e sui contratti che devono essere stipulati dall'Ente;

c) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, numero 1130;

d) di dare norme per il funzionamento delle sezioni periferiche;

e) di dare norme agli utenti per l'esercizio di tutte le attività inerenti alle applicazioni meccaniche in agricoltura.

Art. 10.

Il presidente è nominato dal presidente della Confederazione fascista degli agricoltori.

Egli dirige e rappresenta l'Ente tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perchè siano eseguiti i deliberata del Comitato, mantiene il collegamento con il presidente della Confederazione fascista degli agricoltori e provvede a quanto attiene alla osservanza della disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Comitato; le deliberazioni così adottate dovranno essere sottoposte alla ratifica del Comitato nella sua prima riunione.

Il presidente, in caso di assenza e di impedimento, è sostituito da un membro del Comitato da lui designato.

Art. 11.

Il presidente e i membri del Comitato e del Consiglio durano in carica due anni e possono essere confermati.

Art. 12.

Per l'attività da svolgere alla periferia potranno essere costituite delle Sezioni a base provinciale o interprovinciale, con sede presso le Unioni provinciali fasciste degli agricoltori.

Ogni Sezione sarà retta da un delegato provinciale o interprovinciale e da un Comitato di tre o cinque membri, scelti tra gli utenti di motori agricoli nominati del Comitato direttivo dell'Ente.

Alla Sezione potranno essere addetti uno o più funzionari.

Il presidente dell'Unione, presso cui ha sede la Sezione, ha facoltà di controllarne il funzionamento. Potrà, in caso di urgenza, adottare tutti i provvedimenti che crederà del caso informandone immediatamente il presidente dell'Ente.

TITOLO III.

Patrimonio e amministrazione.

Art. 13.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, al momento della costituzione, la Confederazione crederà opportuno assegnare all'Ente e da tutti gli altri beni o valori che per acquisti, lasciti o donazioni vengono, comunque, in possesso dell'Ente stesso;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.

Art. 14.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad esso spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da esso incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari, dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 15.

L'Ente dovrà sottoporre all'approvazione dell'Autorità tutoria gli atti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del primo comma dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Inoltre dovrà attenersi alle norme amministrative attualmente in vigore presso la Confederazione fascista degli agricoltori e a quelle che eventualmente saranno emanate dalla stessa.

Art. 16.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del

conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 17.

L'Ente potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee donazioni, elargizioni, ecc.; tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui l'Ente è costituito.

Art. 18.

La gestione finanziaria dell'Ente sarà controllata da un Collegio di sindaci che agirà con i poteri e le attribuzioni di cui alla legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Il Collegio dei sindaci sarà composto di tre membri effettivi di cui due nominati dalla Giunta esecutiva della Confederazione fascista degli agricoltori e uno dal Ministero delle corporazioni e da due membri supplenti nominati, uno dal Ministero delle corporazioni e uno dalla Confederazione fascista degli agricoltori.

Le nomine saranno fatte all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

Art. 19.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione fascista degli agricoltori, alle norme di legge e ai principi generali del diritto.

Roma, addì 26 luglio 1935 - Anno XIII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 11 luglio 1935-XIII, n. 1535.
Riduzioni sulle tariffe di pilotaggio in alcuni porti del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 195 e 204 del Codice per la marina mercantile;

Visto il R. decreto 29 aprile 1926, n. 778, che approva il regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti del Regno;

Visto il decreto del Ministro per la marina del 1° marzo 1896, che approva il regolamento e la tariffa per il servizio di pilotaggio nel porto di Savona;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923 che approva i regolamenti e le tariffe per il servizio di pilotaggio in alcuni altri porti;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1932, n. 1413, che approva il regolamento e la tariffa per il servizio di pilotaggio lungo il corso del Tevere da Roma a Fiumicino;

Considerata l'opportunità di ridurre le tariffe di pilotaggio vigenti in alcuni porti;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4 del regolamento per il servizio di pilotaggio nel porto di Savona, approvato con decreto del Ministro per la marina, in data 1° marzo 1896, è modificato come segue:

« La mercede dovuta ai piloti pratici è stabilita in L. 0,19 per tonnellata di stazza netta sulle prime 1000 tonnellate, in L. 0,12 a tonnellata dalle 1001 alle 2000 tonnellate; in L. 0,07 dalle 2001 tonnellate in su, con un minimo di L. 80 ed un massimo di L. 400.

« Per l'uscita, tale mercede sarà ridotta alla metà quando la nave abbia preso il pilota in entrata.

« Per i movimenti in porto la mercede è la seguente:

per navi di stazza netta inferiore	alle 1000	tonn.	L.	70;
» » » » »	dalle 1001	» 1500 »	»	95;
» » » » »	dalle 1501	» 2000 »	»	120;
» » » » »	superiore	» 2000 »	»	140 ».

Art. 2.

L'art. 3 del regolamento per il servizio di pilotaggio nel porto di Genova, approvato con R. decreto 18 novembre 1923, è modificato come segue:

« La mercede dovuta ai piloti pratici è stabilita in L. 0,19 per tonnellata di stazza netta sulle prime 1000 tonnellate; in L. 0,12 a tonnellata dalle 1001 alle 2000 tonnellate; in L. 0,07 dalle 2001 tonnellate in su, con un minimo di L. 80 ed un massimo di L. 400.

« Per l'uscita, tale mercede sarà ridotta alla metà quando la nave abbia preso il pilota in entrata.

« Per i movimenti in porto la mercede è ridotta alla metà ».

Art. 3.

L'articolo 3 del regolamento per il servizio di pilotaggio nel golfo di Portoferraio, approvato con R. decreto 18 novembre 1923, è modificato come segue:

« La mercede di pilotaggio di entrata o di uscita dal golfo è stabilita in L. 0,14 per ogni tonnellata di stazza netta, con un minimo di L. 44 ed un massimo di L. 264.

« Per l'uscita tale mercede sarà ridotta alla metà quando la nave abbia preso il pilota in entrata.

« Per i movimenti nell'interno del golfo per cambiare posto di ormeggio la mercede viene ridotta ad un quarto di quella stabilita per l'entrata, con un massimo di L. 66 ».

Art. 4.

L'art. 3 del regolamento per il servizio di pilotaggio nel porto di Civitavecchia, approvato con R. decreto 18 novembre 1923 è modificato come segue:

« La mercede dovuta ai piloti pratici è stabilita in L. 0,22 per tonnellata di stazza netta, con un minimo di L. 44 ed un massimo di L. 550.

« Per l'uscita tale mercede è ridotta alla metà quando la nave abbia preso il pilota in entrata.

Per i movimenti in porto la mercede è ridotta alla metà.

« I bastimenti che per la loro immersione fossero obbligati ad ormeggiarsi all'antemurale per scaricare una parte della merce e essere poscia condotti ad un ancoraggio in un posto più interno del porto, dovranno, per questo secondo movimento, corrispondere una mercede commisurata ad un terzo

della tariffa. Resta a carico dei piloti il pagamento dell'imbarcazione occorrente per disormeggiare e riormeggiare i bastimenti stessi ».

Art. 5.

L'art. 3 del regolamento per il servizio di pilotaggio nel porto di Napoli, approvato col R. decreto 18 novembre 1923, è modificato come segue:

« La mercede dovuta ai piloti pratici è stabilita in L. 0,19 per tonnellata di stazza netta sulle prime 1000 tonnellate; in L. 0,12 a tonnellata dalle 1001 alle 2000 tonnellate; in L. 0,07 a tonnellata dalle 2001 tonnellate in su, con un minimo di L. 80 ed un massimo di L. 400.

« Per l'uscita tale mercede sarà ridotta alla metà quando la nave abbia preso il pilota in entrata.

« Per i movimenti in porto la mercede è ridotta alla metà ».

Art. 6.

L'art. 4 del regolamento per il servizio di pilotaggio nel golfo di Taranto approvato con R. decreto 18 novembre 1923, è modificato come segue:

« La mercede dovuta ai piloti, tanto delle navi a vapore che da quelle a vela, per l'entrata in Mar Grande è di L. 0,22 per tonnellata di stazza netta con un minimo di L. 44 ed un massimo di L. 220 e di altre L. 0,18 a tonnellata per l'entrata in Mar Piccolo, con un minimo di L. 44 ed un massimo di L. 176.

« Per l'uscita la mercede è ridotta alla metà.

« I piroscafi postali delle Società sovvenzionate dallo Stato pagheranno metà della tariffa ».

Art. 7.

L'art. 3 del regolamento di pilotaggio nel porto di Cagliari approvato con R. decreto 18 novembre 1923, è modificato come segue:

« La mercede dovuta ai piloti, tanto delle navi a vapore che da quelle a vela, è stabilita nella seguente misura:

per navi condotte in rada o viceversa L. 0,11 per tonnellata di stazza netta;

per navi condotte dalla rada in darsena o in altro posto del porto o viceversa L. 0,13 per tonnellata;

per navi condotte direttamente dal largo all'ancoraggio in porto o in darsena o viceversa L. 0,19 per tonnellata;

per ogni movimento nell'interno del porto L. 0,11 a tonnellata;

per ogni operazione la mercede non dovrà essere inferiore a L. 43, nè superiore a L. 228 ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 4 del regolamento per il servizio di pilotaggio lungo il corso del Tevere da Roma a Fiumicino, approvato con R. decreto 27 ottobre 1932, n. 1413, è modificato come segue:

« La mercede dovuta ai piloti pratici, tanto in salita che in discesa, è così stabilita:

A) Navi e galleggianti a vela (tonnellaggio netto):

da tonn. 10 a 15 (solo da diporto) . . .	L. 30
» » 16 » 30	» 34
» » 31 » 40	» 43
» » 41 » 50	» 51
» » 51 » 65	» 60
» » 66 » 80	» 68
» » 81 in su	» 85

B) Navi e galleggianti a propulsione meccanica:

da tonn. 10 a 15 (solo da diporto) . . .	L. 38
» » 16 » 20	» 43
» » 21 » 50	» 55
» » 51 » 70	» 85
» » 71 » 100	» 94
» » 101 » 150	» 110
» » 151 » 250	» 119
» » 251 in su	» 170

C) Rimorchiatori (tonnellaggio lordo):

eguale o superiore a tonn. 20 col rimorchio .	L. 55
eguale o superiore a tonn. 20 senza rimorchio	» 47
inferiore a 20 tonnellate col rimorchio . .	» 43

D) Burchi od altri barconi addetti al trasporto merci (tonnellaggio netto):

da tonn. 50 a 70	L. 43
da tonn. 71 a 100.	» 72
da tonn. 100 in su	» 98

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 111. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1935-XIII, n. 1536.

Modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e di taluni residui della loro distillazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime fiscale degli oli minerali e di taluni residui della loro distillazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le aliquote di tassa vendita sugli oli minerali sono modificate come segue:

1° Petrolio (voce 643-*c*) L. 150 per quintale;

2° Benzina (voce 643-*d*) L. 261 per quintale;

3° Residui della distillazione degli oli minerali (voce 644-*a*), da usare direttamente per combustibile, di densità superiore a 0,880 e non atti a lubrificazione, L. 32 per quintale;

4° Residui della distillazione degli oli minerali (voce 644-*a*), da usare direttamente per combustibile, con densità da 0,850 a 0,880, non atti a lubrificazione nè illuminazione, L. 73 per quintale.

Art. 2.

Gli aumenti della tassa di vendita, risultanti dalle nuove aliquote, stabilite con l'art. 1 del presente decreto, si applicano anche ai prodotti, già sdoganati con il pagamento della tassa di vendita nella misura preesistente all'applicazione del presente decreto, nonchè ai prodotti ottenuti negli stabilimenti nazionali di trasformazione o rilavorazione di oli minerali o di residui di oli minerali, quantunque abbiano già assolta la tassa di vendita nella stessa misura preesistente all'applicazione del presente decreto, purchè i detti prodotti si trovino ancora nei recinti o nei locali, sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria.

Art. 3.

Il contributo dello Stato a beneficio dell'Azienda autonoma statale della strada sarà aumentato fino a totale copertura dell'entrata prevista per tale Azienda nel bilancio di previsione 1934-35.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Villazzano, addì 28 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, *foglio* 152. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1935-XIII.

Approvazione dello statuto dell'Ente Turistico ed Alberghiero della Libia (E.T.A.L.).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 31 maggio 1935-XIII che istituisce l'Ente Turistico ed Alberghiero della Libia (E.T.A.L.), e deferisce al Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, su proposta del Governatore generale della Libia, la facoltà di determinare le norme per il funzionamento, il personale, l'amministrazione e la ripartizione degli annuali utili di gestione dell'Ente medesimo;

Decreta:

È approvato e reso esecutivo l'unito statuto concernente il funzionamento e l'amministrazione dell'Ente Turistico ed Alberghiero della Libia (E.T.A.L.).

Roma, addì 24 giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. *Il Ministro per le colonie*: LESSONA.

Statuto dell'Ente Turistico ed Alberghiero della Libia.

Art. 1.

L'Ente Turistico ed Alberghiero della Libia, costituito con R. decreto 31 maggio 1935-XIII, e con sede in Tripoli pel raggiungimento degli scopi fissati nel Regio decreto medesimo, potrà assumere la gestione di uffici di viaggio e turismo, di agenzie di viaggio e di navigazione, nonchè la gestione di biglietterie ferroviarie e di ogni altra iniziativa relativa al movimento dei forestieri nella Colonia ed in genere allo sviluppo dei luoghi di cura e di soggiorno.

A tal fine l'Ente medesimo potrà promuovere la stipulazione di convenzioni con aziende affini e potrà organizzare anche fuori del territorio della Colonia, uffici e rappresentanze tendenti ad ottenere ed incrementare lo sviluppo turistico e la valorizzazione delle risorse economiche della Libia.

Art. 2.

L'Ente potrà istituire filiali e rappresentanze tanto nel Regno, quanto all'estero.

Art. 3.

Organi dell'Ente sono:

il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale, la Direzione.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di sette membri almeno e di nove al più e sarà costituito come segue:

da un presidente, da un vice presidente e da cinque a sette membri di cui uno in rappresentanza della Cassa di risparmio della Libia, uno in rappresentanza del municipio di Tripoli e gli altri scelti tra persone competenti.

Il Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Governatore generale della Libia; i membri di esso durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione provvede:

a) alla nomina del personale, ne fissa le cauzioni, gli stipendi e le norme di servizio in base ad un ordinamento organico da approvarsi dal Governatore;

b) a stabilire le spese di amministrazione;

c) a compilare i regolamenti interni per la gestione dell'Ente;

d) ad assumere tutti gli affari indicati negli scopi sociali;

e) autorizzare la stipulazione di qualsiasi contratto inerente o relativo a tali affari;

f) a scegliere gli agenti, i rappresentanti dell'Ente, in qualsiasi luogo, sotto quella denominazione e con quelle facoltà che riterrà convenienti, ai fini sociali;

g) a conferire a singoli impiegati od agenti dell'Ente, la facoltà di firmare per lo stesso, a dimettere gli impiegati, gli agenti ed i rappresentanti già nominati;

h) ad autorizzare la concessione e la revoca di procure generali e speciali;

i) ad autorizzare l'acquisto e la vendita, pei fini sociali, di beni immobili e mobili, la concessione e la assunzione di prestiti, consentendo accensioni di ipoteche, cancellazioni, riduzioni e postergazioni, nonchè la accensione o lo svincolo di qualunque altra garanzia;

l) a delegare parte delle proprie facoltà ad uno o più dei suoi membri o al direttore generale, ferma restando l'esclusione delle facoltà di acquistare e vendere beni immobili o costituire sugli stessi ipoteche ed altri diritti reali passivi ed a prendere partecipazioni in Società affini, senza il consenso del Consiglio medesimo.

I provvedimenti di cui alle lettere *c*), *i*), *l*), per essere esecutivi, devono riportare l'approvazione del Governatore.

Art. 6.

Il direttore generale dell'Ente è di nomina governatoriale.

Col decreto di nomina sarà stabilito il trattamento economico.

Art. 7.

La rappresentanza legale e la firma dell'Ente spettano al presidente ed al vice presidente, disgiuntamente.

Potranno firmare, per l'Ente, il direttore generale, congiuntamente ad un consigliere designato dal presidente, per gli affari di ordinaria amministrazione.

Il direttore generale potrà firmare, da solo, nei limiti dei poteri affidati dal Consiglio.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione, di regola, si raduna mensilmente, dietro invito del presidente o di chi lo sostituisce.

Le riunioni possono avvenire presso la sede sociale od altrove secondo le esigenze dell'Ente.

Il Consiglio potrà essere convocato, anche straordinariamente, ogni qual volta ciò fosse necessario.

Tutte le deliberazioni verranno prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente della seduta.

Per la legalità delle sedute del Consiglio, occorre l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

Potrà prendere parte alle adunanze del Consiglio anche il direttore generale, con voto consultivo.

Art. 9.

Un Collegio, composto di tre funzionari della pubblica amministrazione, membri effettivi, e di due membri supplenti, eserciterà un controllo permanente sulla gestione dell'Ente, con gli stessi compiti stabiliti dalla legge per i sindaci delle Società anonime, compatibilmente con la forma dell'Ente. I membri effettivi e quelli supplenti, durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Uno dei membri effettivi ed uno dei supplenti, sono nominati dal Ministro per le finanze; gli altri due membri effettivi ed un supplente, sono nominati col decreto del Governatore.

I sindaci possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Entro tre mesi dalla fine di ogni anno di gestione, il Consiglio di amministrazione dovrà presentare al Governatore generale, per la approvazione, il bilancio dell'anno decorso con allegato il conto profitti e perdite, accompagnato da una dettagliata relazione del Collegio sindacale.

Art. 11.

L'inizio e la chiusura dell'esercizio annuale dell'Ente verranno fissati dal regolamento per l'esecuzione del presente statuto, che verrà approvato dal Governatore generale, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Sugli utili netti risultanti dal bilancio, detratte le eventuali quote di ammortamento da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, deve essere prelevato, annualmente, il 20 per cento per un fondo di riserva, fino a che questo abbia raggiunto una somma pari alla metà del patrimonio dell'Ente.

La rimanenza, dopo l'eventuale assegnazione di cui all'articolo seguente, sarà proporzionatamente ripartita fra gli enti partecipanti alla costituzione del patrimonio dell'Ente Turistico ed Alberghiero della Libia.

Art. 13.

Il Governatore generale della Libia previo assenso dei Ministri per le colonie e per le finanze, stabilirà, con suo provvedimento, gli emolumenti fissi di competenza del presidente e del vice presidente, nonchè le medaglie di presenza a favore dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci che partecipano alle adunanze del Consiglio, e potrà stabilire, a favore dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, un compenso integrativo, in rapporto ai risultati economici della gestione ed in ogni caso in misura, globalmente, non superiore al 5 per cento degli utili netti conseguiti.

Art. 14.

Le riforme e le modificazioni del presente Statuto saranno approvate dal Ministero delle colonie, di concerto con quello delle finanze, su proposta del Governatore generale della Libia, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Art. 15.

In caso di cessazione o di scioglimento dell'Ente, per qualsiasi motivo, dal fondo che rimanesse, dopo pagate tutte le passività, verranno prelevate le somme eventualmente apportate dagli Enti partecipanti alla costituzione del patrimonio iniziale, per essere restituite agli Enti medesimi; la eccedenza sarà devoluta al bilancio della Colonia e potrà essere, in tutto o in parte, destinata a scopi di pubblico interesse, nei modi che saranno stabiliti con decreti del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze.

Nel caso in cui il predetto fondo, depurato come sopra, risultasse inferiore all'ammontare dei contributi costituenti il Patrimonio iniziale, esso verrà ripartito in parti proporzionali fra i partecipanti medesimi.

p. *Il Ministro per le colonie*: LESSONA.

(3133)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 4265.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Berger Antonio fu Giovanni;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monguelfo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Berger Antonio fu Giovanni e della Huber Maria, nato a Rasun di Sopra il 26 gennaio 1876, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Berger in « Dal Monte ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Heferl Cristina fu Edoardo ed ai figli Antonio e Giuseppe.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 1° marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1691)

N. 1039.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Linger Antonio;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Appiano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Linger Antonio della Linger Maria, nato a Innsbruck il 13 luglio 1885, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Linger in « Covi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Windegger Maria di Luigi ed ai figli Maria, Antonia, Paola e Giuseppe.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1692)

N. 851.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Mitterer Mattia;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Appiano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Mitterer Mattia fu Giovanni e fu Geltrude Pitchler, nato a Proves il 14 febbraio 1890, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Mitterer in « Carli ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Hafner Anna di Paolo ed ai figli Mattia, Giuseppe, Anna, Paolo, Enrico, Giovanni e Geltrude.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1693)

N. 853.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Morandell Anna.

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Appiano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Morandell Anna di Lodovico e della Köth Barbara, nata a Caldaro il 21 luglio 1910, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Morandell in « Morandelli ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche al figlio Riccardo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1694)

N. 80.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Summerer Giuseppe;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Sesto e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Summerer Giuseppe fu Luigi e fu Gatterer Agnese, nato a Sesto il 20 maggio 1897, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Summerer in « Sommi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Villgrater Maria fu Giovanni ed ai figli Luigi, Elisabetta e Giuseppe.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1695)

N. 1012.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Niederfriniger Matteo.

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Appiano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Niederfriniger Matteo di Giorgio e di Maria Rohregger, nato ad Appiano il 10 settembre 1899, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Niederfriniger in « Bassi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Folie Maria di Paolo ed ai figli Maria, Teresa, Rosa, Paola, Riccardo e Mattia.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1696)

N. 870.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Ebner Carlo.

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Appiano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Ebner Carlo di Michele e di Petermaier Maria, nato ad Appiano il 5 agosto 1896, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Ebner in « Dalpiano ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Pernter Rosa di Mattia ed ai figli Carolina, Carlo, Elfrida, Riccardo ed Olga.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1697)

N. 1043.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Palmira Vivori vedova Maier.

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Appiano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Palmira Vivori vedova Maier fu Giacinto e fu Clementina Manara, nata a Vezzano il 21 febbraio 1888, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Maier in « Vivori ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli Ugo, Erica, Leonilda, Leo, Enrico, ed al nipote Maier Ivano di Maier Erica.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1698)

N. 1038.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Jaitner Corrado.

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Appiano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Jaitner Corrado di Corrado e della Maddalena Roner, nato ad Appiano il 5 settembre 1891, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Jaitner in « Jainero ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Leimgruber Carolina di Giovanni.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1699)

N. 1040.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Oswald Paolo.

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Appiano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Oswald Paolo di Paolo e della Ritzi Maria, nato ad Appiano il 12 marzo 1889, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Oswald in « Osvaldi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Brunner Luigia di Francesco.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1700)

N. 4414.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Untersteiner Antonio;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di San Lorenzo in Pusteria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Untersteiner Antonio fu Giorgio e della Steger Valburga, nato a San Lorenzo in Pusteria l'11 giugno 1880, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Untesteiner in « Sottosassi ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Pueland Giovanna fu Sebastiano ed ai figli Antonio, Maria e Giuseppe.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1703)

N. 856.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Ballweber Luigia per il di lei figlio Erico;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Appiano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Ballweber Erico di Luigia Ballweber, nato a Caldaro il 28 aprile 1929, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Ballweber in « Micheletti ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1704)

N. 4416.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Raffin Benedetto.
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di San Lorenzo in Pusteria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Raffin Benedetto fu Francesco e fu Piffrader Maria, nato a Campo Tures il 1° gennaio 1865, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Raffin in « Raffini ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Messner Maria fu Giorgio.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1705)

N. 629

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Valentino Planatscher;
Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Andrea in Monte e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Valentino Planatscher fu Giuseppe e fu Kircher Caterina, nato a S. Andrea in Monte il 23 giugno 1863, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Planatscher in « Planazza ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Kircher Agnese di Kircher Anna ed ai figli Lodovico, Luigia, Isidoro Andrea, ed ai figliastri Kircher Ernesto e Kircher Maria.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1706)

N. 990.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Lafogler Maria;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cornedo Isarco e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Lafogler Maria di Giorgio e della Meneghin Giuseppina, nata a Bolzano il 21 ottobre 1906, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Lafogler in « Fontana ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla figlia Olga.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1707)

N. 989.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Simeaner Giacomo;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Merano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Simeaner Giacomo fu Giuseppe e fu Rosa Hillebrand, nato a Nalles il 17 novembre 1866, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Simeaner in « Simeoni ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Danai Agata di Giovanni, ed ai figli Anna, Antonio, Giuseppe e Margherita.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(1708)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 184.

Media dei cambi e dei titoli

del 28 agosto 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,20
Inghilterra (Sterlina)	60,65
Francia (Franco)	80,55
Svizzera (Franco)	398,25
Argentina (Peso oro)	3,27
Belgio (Belga)	2,055
Canada (Dollaro)	12,17
Cecoslovacchia (Corona)	50,72
Danimarca (Corona)	2,71
Germania (Reichsmark)	4,9067
Grecia (Dracma)	11,50
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,244
Polonia (Zloty)	232 —
Spagna (Peseta)	167,25
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	70,225
Id. 3,50 % (1902)	67,875
Id 3 % lordo	52,55
Prestito redimibile 3,50 % 1934	67,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83 —
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	94,425
Id id 5 % id. 1941	94,325
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	84,225
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	84 —

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Convenzione culturale italo-ungherese - Scambio di ratifiche.

Addì 23 agosto 1935-XIII è stato effettuato in Budapest lo scambio degli strumenti di ratifica relativi alla Convenzione culturale fra l'Italia e l'Ungheria, firmata in Roma il 16 febbraio 1935.

In seguito a tale scambio di ratifiche, la Convenzione anzidetta entrerà in vigore il 22 settembre 1935-XIII.

(3154)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Bassa Valle del Neto.

Con decreto Ministeriale 12 agosto 1935-XIII sono state approvate alcune modifiche dello statuto del Consorzio di bonifica della Bassa Valle del Neto.

(3125)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ripartizione delle quote di contributo nelle spese per il porto di Genova.

Elenchi degli Enti chiamati a contribuire nelle spese per il porto di Genova con la ripartizione delle quote di contributo a essi rispettivamente assegnate per i trienni 1923-24, 1924-25, 1925-26 e 1926-27, 1927-28, 1928-29, approvati con decreto Reale 3 giugno 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno successivo al registro n. 9 LL. PP. foglio N. 371.

Elenco delle Provincie chiamate a concorrere nelle spese occorse per il porto di Genova per il triennio 1923-24, 1924-25 e 1925-26 con le quote a ciascuna assegnate.

Porto	Classificazione			Imputazione spesa a carico dello		Provincie interessate	Quota di concorso in millesimi
	1ª Categ.	2ª Categoria					
		Classe	Serie	Stato	Provincie e Comuni		
Genova . . .	—	I	—	80 %	20 %	Alessandria	0.050
						Bergamo	0.029
						Brescia	0.031
						Como	0.062
						Cremona	0.012
						Cuneo	0.028
						Genova	0.365
						Milano	0.200
						Novara	0.051
						Parma	0.016
						Pavia	0.056
						Piacenza	0.016
						Torino	0.084
							1.000

Genova, 13 marzo 1934 - Anno XII

L'ingegnere capo: FERMI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici:
RAZZA.

Elenco dei Comuni chiamati a concorrere nelle spese occorse per il porto di Genova per il triennio 1923-24, 1924-25 e 1925-26 con le quote a ciascuno assegnate.

Porto	Classificazione			Imputazione spesa a carico dello		Comuni interessati	Quota di concorso in millesimi
	1ª Categ.	2ª Categoria					
		Classe	Serie	Stato	Provincie e Comuni		
Genova . . .	—	I	—	80 %	20 %	Acqui	0.0019
						Alessandria	0.0117
						Aosta	0.0015
						Arenzano	0.0011
						Asti	0.0056
						Bergamo	0.0108
						Biella	0.0042
						Brescia	0.0139
						Busalla	0.0010
						Casale	0.0046
						Chiavari	0.0044
						Chivasso	0.0013
						Como	0.0130
						Cremona	0.0053
						Genova	0.0691
						Ivrea	0.0013
						Milano	0.1838
						Monza	0.0138
						Novara	0.0183
						Novi	0.0053
						Ovada	0.0023
						Parma	0.0053
						Pavia	0.0115
						Piacenza	0.0077
						Recco	0.0012
						Torino	0.0774
						Tortona	0.0044
						Varese	0.0067
						Vercelli	0.0047
						Voghera	0.0069
							1.0000

Genova, 13 marzo 1934 - Anno XII

L'ingegnere capo: FERMI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici:
RAZZA.

Elenco delle Provincie chiamate a concorrere nelle spese occorse per il porto di Genova per il triennio 1926-27, 1927-28, 1928-29 e successivi con le quote a ciascuna assegnate.

Porto	Classificazione			Imputazione spesa a carico dello		Provincie interessate	Quota di concorso in millesimi
	1ª Categ.	2ª Categoria – Classe	2ª Categoria – Serie	Stato	Provincie e Comuni		
Genova	—	I	—	80 %	20 %	Alessandria	0.053
						Aosta	0.010
						Bergamo	0.030
						Brescia	0.031
						Como	0.047
						Cremona	0.013
						Genova	0.028
						Genova	0.318
						Milano	0.200
						Novara	0.028
						Parma	0.018
						Pavia	0.058
						Piacenza	0.016
						Torino	0.077
						Varese	0.046
						Vercelli	0.027
							1.000

Genova, 13 marzo 1934 - Anno XII

L'ingegnere capo: FERMI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici:
RAZZA.

Elenco dei Comuni chiamati a concorrere nelle spese occorse per il porto di Genova per il triennio 1926-27, 1927-28, 1928-29 e successivi con le quote a ciascuno assegnate.

Porto	Classificazione			Imputazione spesa a carico dello		Comuni interessati	Quota di concorso in millesimi
	1ª Categ.	2ª Categoria – Classe	2ª Categoria – Serie	Stato	Provincie e Comuni		
Genova	—	I	—	80 %	20 %	Acqui	0.0018
						Alessandria	0.0094
						Aosta	0.0012
						Arenzano	0.0008
						Asti	0.0046
						Bergamo	0.0098
						Biella	0.0035
						Brescia	0.0108
						Busalla	0.0008
						Casale	0.0036
						Chiavari	0.0037
						Chivasso	0.0011
						Como	0.0105
						Cremona	0.0044
						Genova	0.6229
						Ivrea	0.0013
						Milano	0.1664
						Monza	0.0115
						Novara	0.0155
						Novi	0.0043
						Ovada	0.0018
						Parma	0.0042
						Pavia	0.0097
						Piacenza	0.0066
						Recco	0.0009
						Torino	0.0661
						Tortona	0.0038
						Varese	0.0080
						Vercelli	0.0056
						Voghera	0.0054
							1.0000

Genova, 13 marzo 1934 Anno XII

L'ingegnere capo: FERMI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici:
RAZZA.

(3028)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario capo del comune di Andria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso per titoli al posto di segretario capo di seconda classe (grado 4°) vacante nel comune di Andria (provincia di Bari) secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale od abbiano il grado o l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il giorno 15 novembre 1935-XIV, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di tutti quegli altri titoli o documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale dovranno produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli o documenti già prodotti.

Roma, addì 19 agosto 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3142)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.